



## BONUS SOCIALE RIFIUTI

### Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato in G.U. il 13 marzo 2025, è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate ("*bonus sociale rifiuti*"), previsto dall'art. 57-bis c. 2 del DL n. 14/2019.

Tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici (UR3,a), che ARERA ha inizialmente determinato in 6 €/utenza.

Il decreto prevede l'applicazione automatica del bonus (pari al 25% della TARI), dal 1° gennaio 2025, ai nuclei famigliari che hanno un ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € (dal 1 gennaio 2026 € 9.796,00) o 20.000,00 € per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico.

Per avere diritto al bonus l'utenza TARI deve essere un'utenza ad uso domestico e deve essere intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE.

**Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande.**

È sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e, se l'attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa per ottenere il bonus, i dati dell'utente verranno inviati al Sistema Informativo Integrato SII ed al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAt.

Tale trasmissione dei dati avverrà nell'anno successivo alla presentazione della DSU e saranno condivise solo le informazioni strettamente necessarie (come da relativa informativa privacy).

I dati, infine, verranno condivisi con i Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU territorialmente competenti - i quali, effettuate le dovute verifiche in merito ai requisiti di ammissibilità, applicheranno l'agevolazione.

Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus per l'anno successivo.

Il bonus sociale rifiuti viene calcolato in base alla tariffa TARI applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione pari al 25% dell'importo della TARI relativo all'anno di competenza della DSU.

Il bonus sociale rifiuti viene corrisposto una volta all'anno e nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Il bonus sociale rifiuti viene applicato nel documento di riscossione (avviso di pagamento) emesso entro il mese di giugno dell'anno successivo. Nei casi in cui il gestore emetta l'avviso dopo il mese di giugno, il bonus sociale sarà pagato all'avente diritto con rimessa diretta, ovvero bonifico bancario, assegno o altri mezzi tracciabili.

Nel caso in cui il beneficiario del bonus sociale rifiuti risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la TARI per gli anni precedenti a quello di erogazione del bonus, il gestore può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate.

**Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare la pagina Bonus sociale rifiuti di SGAt:**  
<https://sgate.anci.it/bonus-sociale-rifiuti/>